

## **La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza**

### **Circolare n. 11/1998 del 20 maggio 1998 sulla firma digitalizzata dell'ufficiale d'esecuzione e dei fallimenti su precetti esecutivi, comminatorie di fallimento e avvisi di pignoramento**

1. Nella procedura d'esecuzione e fallimento, per poter garantire un'applicazione uniforme del diritto esecutivo svizzero, devono essere utilizzati i formulari obbligatori (art. 1 cpv. 1 Rform). I formulari allestiti dagli uffici d'esecuzione e dei fallimenti devono corrispondere, per quanto riguarda il contenuto, a quelli della raccolta edita dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 e 2 cpv. 2 Rform): essi devono essere firmati dai funzionari o impiegati dell'ufficio autorizzati a tal fine dalle disposizioni cantonali, ritenuta la facoltà di utilizzare timbri facsimili (art. 6 Rform).
2. Il 6 maggio 1998 l'Ufficio d'esecuzione di Lugano ha chiesto all'Autorità cantonale di vigilanza l'autorizzazione di poter utilizzare la firma digitalizzata dell'ufficiale d'esecuzione e dei fallimenti su precetti esecutivi, comminatorie di fallimento e avvisi di pignoramento, in luogo di procedere come sin qui praticato con l'uso di timbri facsimile.
3. La questione sottoposta è di interesse generale e meritevole di essere portata a conoscenza di tutti gli uffici del Cantone per via di circolare, in conformità dell'art. 12 LALEF.
4. Prima della revisione della LEF, in vigore dal 1. gennaio 1997, la materia era disciplinata dalla circolare n. 28 del 19 dicembre 1910 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti<sup>21</sup> che proibiva l'uso di formulari con firma stampata direttamente. Con circolare n. 37 del 7 novembre 1996 il Tribunale federale ha abrogato la precedente ordinanza amministrativa e reso possibile il cambiamento di orientamento della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, nel senso che la firma digitalizzata corrisponde in sostanza alla definizione di facsimile nella misura in cui

riproduce o imita esattamente la firma del responsabile legittimato a tale incombenza.

5. È così possibile ora far uso di questa facilitazione, riservata una successiva decisione di segno contrario solo se l'esperienza dimostrerà che il nuovo sistema favorisce abusi e inconvenienze di vario genere. Per prevenire ogni rischio d'abuso nel trattamento informatico, è opportuno che la firma digitalizzata sia emessa con la garanzia della parola d'accesso propria dell'ufficiale d'esecuzione e dei fallimenti.
6. La presente Circolare è intimata a tutti gli UEF, UE e UF del Cantone ed è comunicata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello  
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario